

« I coloni Stipa Raffaele, D'Angelo Emidio, Capriotti Pietro, Sespeca Filippo, De Cesari Maria, e Oddi Luigi, si opposero il 2 febbraio ultimo scorso, con un ricorso collettivo alle disdette ad essi notificate, nei giorni 21, 26, 28 e 30 dicembre 1919.

« Ora poichè il decreto n. 6 era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio, il termine dei venti giorni, entro il quale poteva presentarsi il ricorso, era, evidentemente, scaduto.

« La Commissione mandamentale di Offida discusse l'applicabilità o meno della circolare sopra citata, osservando, però, che essa non aveva carattere obbligatorio, e che — nel caso specifico — non poteva invocarsi perchè gli scioperi — ferroviario e postelegrafonico — non potevano avere avuta nessuna influenza sulla ritardata presentazione del ricorso, e ciò perchè, in quella circoscrizione, dove mancano comunicazioni ferroviarie, detti scioperi non ebbero a verificarsi.

« Tali considerazioni risultarono attendibili e giuste alla Procura generale presso la Corte di appello di Ancona.

« Dati i suesposti precedenti, il Ministero della giustizia, e quello dell'agricoltura ritengono che nessun provvedimento sia da adottarsi contro la Commissione mandamentale di Offida.

« *Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura*
« PALLASTRELLI ».

Vella. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi della ritardata nomina in prova dei ferrovieri avventizi sistemabili in base al Regio decreto del 2 settembre 1919 e tali pure ritenuti dall'apposita Commissione ministeriale.

RISPOSTA. — « Il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, subordina la sistemazione degli avventizi alla disponibilità dei posti di pianta e stabilisce norme di precedenza, in caso di insufficienza di posti rispetto al numero dei sistemandi.

« Perciò, se si considera che gli avventizi sommano a molte migliaia, si comprende facilmente come alla loro sistemazione non possa provvedersi rapidamente. Si assicura, peraltro che, mentre la Commissione appositamente nominata col decreto 27 novembre 1919, n. 2321, e nella quale è rappresentato lo stesso personale avventizio, attende alacremente alla definizione delle posizioni personali che presentano delle difficoltà e dei dubbi, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a sua volta, provvede con ogni sollecitudine alla istruttoria delle domande, alla compilazione delle proposte di nomina in prova ed all'approvazione di quelle che soddisfano alle condizioni del decreto.

« Per sopperire poi agli accertati maggiori bisogni di personale, è stato provveduto ad au-

mentare convenientemente i posti di pianta e perciò si può ora dar corso alle proposte di nomina in prova già pervenute. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha inoltre provveduto a sollecitare nuovamente la presentazione delle altre proposte per le nomine di che trattasi.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BERTINI ».

Vella. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere il motivo per cui non si è ancora provveduto per la sistemazione in ruolo organico delle ferrovie dello Stato degli agenti tecnici ed amministrativi, compresi i canneggiatori, appartenenti da anni ai servizi delle costruzioni e lavori nonchè dei disegnatori straordinari degli altri servizi delle stesse ferrovie dello Stato ».

RISPOSTA. — « Giusta il regolamento in vigore, gli agenti tecnici ed amministrativi appartenenti ai servizi e costruzioni e lavori sono iscritti nel ruolo del personale aggiunto allorchè abbiano compiuto 6 anni di servizio e siano stati dichiarati meritevoli dalla speciale Commissione istituita col regolamento medesimo, e ciò con decorrenza dal 1^o gennaio di ogni anno. Solo si fa eccezione per i canneggiatori, trattandosi di personale che viene assunto solo per bisogni saltuari di servizi e non compreso nel detto regolamento.

« Quanto ai disegnatori avventizi straordinari appartenenti ad altri servizi, si nota che la sistemazione in ruolo dei medesimi con la loro qualifica (grado II) non era consentita dal Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, essendo limitata la sistemazione degli agenti fino al grado 12^o. Però il decreto stesso ammetteva in determinate circostanze, il passaggio a ruolo dei disegnatori stessi con la qualifica di aiutante applicato, semprechè, però, trattavasi di agenti in possesso del titolo di studio minimo richiesto per quest'ultima qualifica.

« Con Regio decreto del 24 giugno 1920 è stata ammessa la sistemazione a ruolo anche dei disegnatori e degli assistenti tecnici avventizi nella loro qualifica, e quindi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà in conformità alle disposizioni del decreto stesso.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BERTINI ».

Vella. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Onde sapere il perchè col decreto, n. 1588, del 2 settembre 1919 non si è provveduto anche alla sistemazione dei disegnatori avventizi, delle inservienti degli uffici e delle pulitrici addette alle